

Comune di Gradisca d'Isonzo

Modifiche al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvate
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 gennaio 2008



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal servizio sanitario nazionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
 - b. nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione;
 - c. nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 – COMPETENZE

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti o organi;
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi dell'articolo 4 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente Azienda Sanitaria;
3. *Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della L. n. 142/1990. Indicativamente, e senza che la presente elencazione costituisca limite al Regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:*
 - a. *L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti concessori;*
 - b. *L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;*
 - c. *L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, all'assegnazione delle aree e dei loculi, agli adempimenti in materia di Polizia Mortuaria, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei cimiteri, al personale addetto ai cimiteri ed alla loro custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.*

Articolo 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO PER LA POLIZIA MORTUARIA

1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, per le parti non modificate per l'applicazione sul territorio provinciale dalle relative leggi in materia, di seguito richiamate e da quant'altre dovessero essere emanate:
 - a) D.P.R. 10/09/1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria;

- b) D.P.R. 03/11/2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della L. n. 127 del 15/05/1997;
- c) L. 28/02/2001, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;
- d) L. 30/03/2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- e) D.P.R. 15/07/2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Articolo 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
 - b) l'orario di apertura e chiusura;
 - c) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
 - d) copie delle planimetrie dei cimiteri;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La visione dei registri di cui alla lettera a) del precedente comma e la richiesta di documenti di cui alla lettera d) del precedente comma è subordinata al rispetto delle normative di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e al D. Lgs. n. 135 del 11/05/1999 ("Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici").

Articolo 6 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) la visita necroscopica;
 - c) il recupero delle salme accidentate dal luogo del decesso al deposito di osservazione del comune;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - e) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
 - f) il recupero e relativo trasporto delle salme, la fornitura del feretro, l'inumazione in campo comune, l'esumazione ordinaria e la cremazione per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico o altresì per comprovabile impossibilità dei familiari del defunto a sostenere le spese funerarie;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune.
3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

Articolo 7 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

Articolo 8 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, di cui all'art. 16, lett. b) del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
3. Il trasporto funebre di cui all'art. 16, I° comma, lettera b) comprende:
 - a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
 - b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali, e viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri di ultima categoria, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

Articolo 9 – DEFINIZIONE ED EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DI SALMA

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma in un contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
2. È permesso svolgere il trasporto di salma da parte di chi è autorizzato all'attività funebre, purché incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.
4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.
5. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.
6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:
 - a) abitazione privata;
 - b) depositi di osservazione, obitori comunali, aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, sale anatomiche;
 - c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
 - d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.
7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Articolo 10 – DEFINIZIONE ED EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DI CADAVERE

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

- Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. È permesso svolgere il trasporto di cadavere se incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.
 3. Per il trasporto del cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, nei quali dispone rispettivamente l'Autorità giudiziaria o sanitaria.
 4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori del Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.
 5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 20 del D.P.R. n. 285/1990 e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:
 - a) conoscenza delle norme da applicarsi;
 - b) presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
 6. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.
 7. L'addetto al trasporto verifica:
 - a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, inumazione/tumulazione/cremazione);
 - b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori dei confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
 - c) adozione delle cautele previste in caso di morte per malattia infettivo diffusiva.
 8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo individuato dal Comune.
 9. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale appositamente incaricato per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90.
 10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo di cui ai commi precedenti.

Articolo 11 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE, DI CASSETTE DI RESTI OSSEI, DI ESITI DI FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31.

Articolo 12 – RIMESSA DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
 - a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, nè creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

Articolo 13 – TRASPORTI FUNEBRI

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
3. Di norma i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi.
4. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio in caso di più festività consecutive, ecc.).
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.
6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica sicurezza, comprende: il prelievo del feretro dal luogo del decesso, o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la sosta per officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
7. Nessun'altra sosta può farsi durante il percorso, salvo cause di forza maggiore. Eventuali cerimonie diverse da quelle abituali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.
8. Durante i cortei funebri si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri e ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 14 – MODALITA' DEI TRASPORTI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La domanda deve essere corredata dal permesso di seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva sepoltura, sono autorizzati dal Sindaco del Comune di decesso con unico decreto.
5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzata dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile da Lui delegato, a seguito di domanda degli interessati.
6. Il trasporto di salme da e per l'estero è disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e dagli appositi atti internazionali.

7. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile da Lui delegato nel rispetto delle norme del D.P.R. 285/90.
8. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
9. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
10. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Articolo 15 – PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 8, I comma.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Articolo 16 – LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dodici ore.
3. In tali casi il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

Articolo 17 – TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. In tali casi trova applicazione l'art. 16.

Articolo 18 – IMBALSAMAZIONE E TANATOCOSMESI

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate dall'articolo 46 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, nonché da quanto stabilito dall'art. 47 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 19 – RISCONTRO DIAGNOSTICO ED AUTOPSIA

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 20 – CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA E PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 21 – SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.

2. Alla manutenzione dei cimiteri così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale oppure avvalendosi delle forme di gestione riconosciute legittime e idonee.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal presente Regolamento.

Articolo 22 – DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale addetto al Cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Articolo 23 – AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le seguenti salme:
 - a) salme delle persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) salme delle persone decedute fuori dal territorio comunale ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
 - c) salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
2. Il Sindaco, previa adeguata motivazione, potrà ammettere le salme di persone decedute in altro Comune e non residenti, purché trattasi di persone benemerite per la comunità di Gradisca d'Isonzo.

Articolo 24 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a. campi di inumazione singoli comuni;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private singole o doppie;
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie o collettività (cappelle gentilizie);
 - d. tumulazioni individuali (loculi);
 - e. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia con cripta);
 - f. cellette ossario o cinerarie;
 - g. ossario comune;
 - h. cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 25 – CAMPI AD INUMAZIONE

1. Nei campi comuni ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un monumento funebre previo parere ed autorizzazione dei Servizi Tecnici.
2. L'installazione del monumento funebre, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
4. Le sepolture si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
 - b. sono private tutte le sepolture ad inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.

5. L'inumazione, sia essa in area in concessione o in campo comune, è a titolo oneroso fatto salvo che si tratti di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 26 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private posso consistere:
 - a. nell'uso temporaneo di sepolture singole o doppie in campi per fosse ad inumazione, della durata di venti anni dalla data della concessione o, in mancanza di questa, dalla data della sepoltura;
 - b. nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di sessanta anni dalla data della concessione e, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - c. nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) e per la durata di novantanove anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - d. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossari contenenti i resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie, per la durata di sessanta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - e. nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di sessanta anni dalla data di concessione e, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - f. nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. A richiesta degli interessati, il Comune può valutare se consentire il rinnovo, per il periodo di tempo consentito, dietro il pagamento del canone secondo tariffa stabilita dal competente organo comunale. Il rinnovo può essere consentito da un minimo di 10 anni ad un massimo pari alla durata dell'iniziale concessione per le concessioni di durata inferiore a 30 anni. In ogni caso la durata massima di dette concessioni e successivi rinnovi non potrà comunque superare la durata complessiva di anni 60 (sessanta). Il rinnovo può invece essere consentito da un minimo di 10 anni ad un massimo pari alla metà della durata dell'iniziale concessione per le concessioni di durata superiore a 30 anni. Ordinariamente il rinnovo è decennale.

Articolo 27 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nei seguenti casi:
 - a. qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private;
 - b. si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 6 (sei) mesi, eccezionalmente prorogabili fino ad ultimazione dei lavori necessari e comunque fino ad un massimo di complessivi 12 (dodici) mesi.
3. La concessione del deposito deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita con apposito atto della Giunta Municipale.
5. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
6. Il canone di utilizzo è calcolato per giorno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Tale canone non può essere in alcun modo computato come anticipazione della concessione.
7. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, verificato che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
8. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad

inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Articolo 28 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si da atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionale più vicino.
2. La cremazione di cadavere è autorizzata ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 396/2000, sulla base della volontà del defunto o dei suoi parenti, espressa con le modalità di cui all'articolo 79 del D.P.R. 285/90, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.
3. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
4. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito quanto richiesto dal comma 4 del D.P.R. 285/90 e in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D. Lgs. 15/07/2003, n. 254.
6. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla totalità di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.
7. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 2 mesi precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.
8. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
9. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 29 – AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLE CENERI

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria, ai sensi della L. n. 130 del 30/03/2001, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare su modulistica stabilita dal Comune, che riporti con chiarezza gli obblighi e le cautele da osservarsi.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune

da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria unitamente alla richiesta di autorizzazione al trasporto.

5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero dandone previa comunicazione (entro 15 giorni) al Comune.
6. In caso di decesso dell'affidatario, gli eredi o aventi titolo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Comune per l'aggiornamento dell'autorizzazione all'affidamento.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica.

Articolo 30 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna venga sepolta in uno dei cimiteri siti nel proprio territorio, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 31 – TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione in ossario/cinerario comune.

Articolo 32 – MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrato, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.
4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in un luogo stabile e garantito contro ogni profanazione, nel rispetto per il defunto e la sua memoria. Deve essere altresì mantenuta all'esterno dell'urna l'indicazione degli estremi del defunto.

Articolo 33 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda di dieci anni.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a trenta anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. Le esumazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile il periodo da febbraio a novembre, escludendo luglio ed agosto.
5. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione ordinaria.
6. Dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è data comunicazione con avviso da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 34 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione del caso in cui vengano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non sono consentite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. L'autorizzazione all'esumazione straordinaria deve essere subordinata al parere favorevole dell'Autorità sanitaria, previo accertamento delle cause di morte. Qualora risulti che si tratta di salma di persona deceduta a seguito di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Autorità sanitaria escluda la sussistenza di pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina o di personale medico da lui delegato.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Articolo 35 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere richieste dai familiari interessati o ordinate dall'Autorità Giudiziaria.
2. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e nel rispetto dell'art. 84 del D.P.R. 285/90, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperta la sepoltura, il Medico necroscopo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dello stesso in altra cassa di imballaggio.
3. I resti mortali individuati durante queste operazioni, vengono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione, i familiari debitamente interpellati, non richiedono la collocazione dei resti mortali, questi vengono depositi nell'ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso viene avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.
5. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
6. Nel caso di estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

Art. 36 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite a carico dell'Amministrazione comunale solo nell'ipotesi in cui trattasi di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale via sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, le spese per la relativa raccolta e per la traslazione sono a carico dei richiedenti.
3. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, così come le estumulazioni ordinarie, sono soggette al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi relativi alle operazioni svolte.

Articolo 37 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 38 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, che è tenuto a preavvisare almeno quindici giorni prima della scadenza della concessione oppure dell'inizio delle operazioni se intende ritirarli.
2. I materiali e le opere che restano disponibili al Comune potranno essere alienati con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Eventuale materiale non diversamente utilizzabile sarà conferito in discarica a cura del Comune.
3. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

Articolo 39 – ORARIO E DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'apertura e la chiusura dei cancelli del cimitero sono regolate da automazione.
4. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Articolo 40 - DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali, tranne nel caso di animali da compagnia, purché tenuti al guinzaglio e non rechino disturbo ai visitatori del cimitero;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti.
2. Per motivi di salute opportunamente documentati, il Comune può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fare questua;
 - i. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme, se non debitamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - m. qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
 - n. qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati;
 - o. qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.
4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.
 5. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio competente.

Articolo 42 – SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 26, 1° comma, lettere b), c), d), e) ed f).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Le spese contrattuali relative alla stipula del contratto di concessione del loculo e dell'area cimiteriale sono ad esclusivo carico del concessionario. Prima della stipula del contratto dovrà essere esibita la ricevuta di versamento relativa al pagamento dell'area o del loculo o della celletta ossario.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", nè per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del comune.
8. Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

9. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a scadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Articolo 43 - CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato. Requisito essenziale è il compimento della maggiore età.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato:
 - a) alla persona dell'originario concessionario del sepolcro;
 - b) agli aventi diritto, intendendosi per tali gli appartenenti alla famiglia dell'originario concessionario e le persone fisiche che per successione legittima o testamentaria risultano titolari della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - c) convivente more uxorio dell'originario concessionario o dell'avente diritto.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazione senza scopo di lucro o ad ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 6° grado, ampliata ai collaterali e agli affini del concessionario e del coniuge da loro autorizzati.
5. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il diritto d'uso del sepolcro può essere limitato dall'originario concessionario alle persone della famiglia da lui prescelte.
7. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un apposito assenso da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, ne prende atto. L'assenso è presentato sotto forma di dichiarazione, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione, depositata presso il Comune, almeno 6 mesi prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
9. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenzia deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
11. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.
12. Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà dei materiali per la durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".
13. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
14. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere o di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti della Ditta a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 44 – CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI O ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Articolo 45 – MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta viene provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4. In via eccezionale, il Sindaco può autorizzare la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:
 - a. a persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
 - b. a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
 - c. a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge o parente di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta.
5. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente:
 - a. retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.

Articolo 46 – VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Articolo 47 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. Tranne nei casi previsti dall'art. 45 comma 4) non può essere concessa più di una sepoltura privata singola o doppia ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm 160 dal piano campagna.
3. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione.

Articolo 48 – DIRITTI DI SEPOLTURA NELLE SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 43, fino ad un massimo di 1 feretro (se singola) o 2 feretri (se doppia) e 6 cassette ossario (se singola) o 12 cassette ossario (se doppia).

Articolo 49 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 47, 3° comma.

3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, o esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione non è compresa la fornitura e l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal concessionario secondo le caratteristiche indicate dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori a condizione che il concessionario, per sè e per i propri aventi causa, sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi dei loculi.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano agli Uffici Comunali competenti.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Articolo 50 – TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale.
2. La concessione è subordinata all'autorizzazione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare.
3. I lavori dovranno essere completati entro un anno dall'atto di concessione, pena la revoca della stessa senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.
5. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
6. Il collocamento della lapide dovrà avvenire, previa autorizzazione del Sindaco, entro tre mesi dal rilascio della stessa.

Articolo 51 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie, è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario.
In tutti gli altri casi i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Articolo 52 – CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

Articolo 53 – SEPOLTURE PRIVATE – ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi. Il Comune si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 54 – DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente del diritto d'uso.

Articolo 55 – MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 43, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, dal Comune, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 43 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo Comunale.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune invita a provvedere gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 90 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso. Trascorso il termine complessivo di 36 mesi dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 43, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, in caso di perpetuità della concessione o di maggior durata residua di 20 anni se a tempo determinato, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad

- inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.
6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Articolo 56 – SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo in questo caso quanto previsto nel Capo XIX del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art 43.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti, per una durata non inferiore a 12 mesi.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5.
5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.
6. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, o per il rinnovo della concessione, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario - cinerario comune.

Articolo 57 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza vi provvede il Comune con rivalsa sul concessionario o sugli aventi diritto. Tale inadempienza comporta il mancato rinnovo della concessione alla scadenza.

Articolo 58 – COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di sepolture private, impegnano il concessionario alla presentazione di un progetto per la realizzazione della delimitazione di cui al precedente articolo 30, comma 2 e all'esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti dalla legislazione in materia.

Articolo 59 – EPIGRAFI ED ORNAMENTI

1. L'installazione di lapidi, monumenti o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, qualora non sia richiesta l'autorizzazione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione i concessionari devono presentare apposita domanda al Sindaco, interpellato l'Ufficio tecnico, conforme al Regolamento Edilizio Comunale e corredata dai relativi disegni in scala conveniente e quant'altro necessita per il regolare iter della pratica.

Articolo 60 – REVOCA

1. È facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 90 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 61 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri od ossa per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f. quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 62 – ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta di resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico del concessionario o degli aventi titolo.
4. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Articolo 63 – FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepolture ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda

4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Articolo 64 – CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore dal D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione, ma possono essere revocate come previsto dall'art. 91 paragrafo 2) del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 65 – RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.
2. In caso di accettazione alla rinuncia al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetta il rimborso di una somma pari a:

Numero degli anni della concessione MENO Anni utilizzati

Numero degli anni della concessione PER 2

Il tutto MOLTIPLICATO per il costo attuale della concessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il corrispettivo è determinato dalla tabella delle tariffe, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante e contestuale.

Articolo 66 – IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei cimiteri del Comune devono essere muniti della relativa concessione o autorizzazione conservata, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il cimitero tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale comunale ad ogni ingresso nel cimitero o quando richieste.
3. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio della Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
4. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Articolo 67 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. raccomandare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle vigenti disposizioni sanitarie nonché alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta (L. n. 626/1994).

Articolo 68 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 69 – RIMESSE DI CARRI FUNEBRI – NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico - sanitari previsti dall'art. 21, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 70 – REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto é corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) della L. 16/2/1913, n. 89 e dell'articolo 30 della L. 7/8/1990, n. 241 avanti a notaio. In questo caso i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

Articolo 71 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le concessioni scadute e non rinnovate entro i termini previsti, dato il periodo transitorio di applicazione del nuovo regolamento, i concessionari interessati o gli aventi diritto sono tenuti a regolarizzare la posizione nei termini programmati dall'Ufficio

competente con apposito atto formale, corrispondendo un canone stabilito in base agli anni di effettiva occupazione di bene demaniale.

Articolo 72 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PERPETUA – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. I titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui al presente Regolamento, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione.

Articolo 73 – ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.
5. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
6. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 74 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con il regolare orario di una giornata lavorativa.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Articolo 75 - VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni rilasciate. Egli può inoltre fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Ufficio tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture private.

Articolo 76 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri in possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza , a richiesta dei dolenti possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 77 - CONTRAVVENZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 78 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 79 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento viene approvato con la sola indicazione delle tabelle 1 e 2, con gli importi non determinati, in modo da consentire la loro determinazione ed eventuale aggiornamento alla Giunta Comunale istituzionalmente competente.
2. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute:
 - nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
 - nella Legge n. 130 del 30/03/2001;
 - nel D.P.R. n. 396 del 03/11/2000;
 - nel T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934;
 - nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.